



# COMUNE DI CATENANUOVA

(PROV. DI ENNA)

Prot.n. 6582 del 01/07/2019

**ORDINANZA NR. 27**  
del 01/07/2019

**OGGETTO : ORDINANZA INGIUNZIONE DI PAGAMENTO RELATIVA AL VERBALE AMMINISTRATIVO NR. 09/2019 DEL 24/01/2019.**

## IL SINDACO

### PREMESSO CHE:

- In data 24/01/2019, su segnalazione della ditta "CO.GE.SI s.r.l." incaricata del servizio di raccolta rifiuti solidi urbani, Operatori di Polizia Locale Dott. Gaetano Indelicato e Lentini Antonino, rispettivamente Comandante e Ispettore P.L. hanno accertato, nei confronti del sig. Camarda Giuseppe Carmelo, nato a Catania (CT) il 18/10/1995 e residente a Catenanuova (EN) in via Armando Diaz n.61 – P.1°, quale trasgressore, la violazione a quanto previsto dall'Ordinanza Sindacale nr. 14 dell'11/04/2018 perché " in data 23/01/2019, alle ore 11:52, abbandonava rifiuti non pericolosi e non ingombranti consistenti in nr. 2 sacchi di spazzatura, sul suolo ubicato in Catenanuova, Zona artigianale, adiacenza ingresso "CCR – Capannone n.21", contestando la violazione con verbale nr. 09/2019;
- La violazione non è stata immediatamente contestata in quanto l'accertamento è stato effettuato in remoto tramite sistema di videosorveglianza, identificando l'autrice della violazione;
- Il sopra citato verbale risulta tramite servizio postale notificato al trasgressore in data 01/02/2019;
- Non risulta agli atti che sia avvenuto nel termine di 60 giorni dalla notifica, il pagamento in misura ridotta della somma dovuta;
- In data 23/05/2019, veniva notificata al trasgressore la nota prot. nr. 459/19 PL del 20/05/2019 avente ad oggetto: Violazione ambientale – Omesso pagamento verbale nr. 09 del 24/01/2019 – Intimazione di pagamento.
- Non risulta agli atti che sia avvenuto nell'ulteriore termine di giorni 5 dalla notifica, il pagamento in misura ridotta della somma dovuta;

Ritenuto che dalla complessiva valutazione degli atti risulta provata la fondatezza dell'accertamento e la regolarità della contestazione del verbale;

Esaminati gli atti e tenuto conto delle circostanze, dell'azione svolta dalla responsabile, dell'entità e della gravità della violazione, ai fini della quantificazione delle sanzioni da ascrivarsi;

Valutati ai fini della determinazione della sanzione pecuniaria amministrativa gli elementi di cui all'art.11 della L. 689/81 e tenute presenti le modalità della violazione e la descrizione fatta dai verbalizzanti;

Preso atto che la violazione commessa, nel caso in argomento non ha caratteristiche specifiche che possono indurre ad apprezzarla con maggiore o minore rigore, e pertanto si può fare riferimento, ai fini della quantificazione della sanzione, al criterio adottato dall'art. 16 della L. 689/81;

Vista l'Ordinanza Sindacale nr. 14 dell'11/04/2018 avente ad oggetto: "Piano di gestione dei rifiuti solidi urbani ed avvio della raccolta differenziata. Disposizioni", nella quale in relazione all'art. 7/bis del D.Lgs. nr. 267/2000 e ss.mm.ii. sono previste le sanzioni amministrative pecuniarie da un minimo di Euro 50,00 ad un massimo di Euro 500,00;

Ritenuto altresì:

- Che le motivazioni del presente provvedimento, anche ai sensi dell'art.3 della Legge 241/1990, sono state dettagliatamente espresse nei presupposti di fatto e nelle ragioni giuridiche sopra esposte;
- Che la motivazione *per relationem* è pienamente legittima in quanto le ragioni alla base del provvedimento sono esplicate mediante riferimento al verbale di accertamento nr. 08/2019 del 21/01/2019 che, notificato al sig. Camarda Giuseppe Carmelo, entra nella sua sfera di conoscibilità legale e quindi nella sua disponibilità;
- Che non sono applicabili i termini generali di cui all'art. 2 e 3 della Legge n.241/1990, in quanto incompatibili con quelli previsti per il procedimento sanzionatorio della legge n.689/1981, che risulta legge speciale;
- Che non sono trascorsi i termini di prescrizione di cui all'art. 28 della legge 689/1981;

Visto l'art. 18 della Legge 689/1981;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267;

Vista l'Ordinanza Sindacale nr. 14 dell'11/04/2018;

### ORDINA

Al sig. Camarda Giuseppe Carmelo, nato a Catania (CT) il 18/10/1995 e residente a Catenanuova (EN) in via Armando Diaz.61 – P.1°, di versare la somma di Euro 109,64 quale sanzione amministrativa pecuniaria comminata ai sensi dell'Ordinanza Sindacale n.14/2018 (Euro 100,00 + Euro 9,64 per spese postali e amm.ve);

### INGIUNGE

- Al sig. Camarda Giuseppe Carmelo, nato a Catania (CT) il 18/10/1995 e residente a Catenanuova (EN) in via Armando Diaz n.61 – P.1°, di provvedere al pagamento della somma complessiva di Euro 109,64 mediante versamento a mezzo c/c postale nr. 34220699 intestato al: Comune di Catenanuova – Polizia Locale – Sanzioni Amm.ve; **pagamento che dovrà essere effettuato entro 30 giorni dalla notifica del presente atto.**

- Nella causale dovrà essere specificato: "Pagamento sanzione amministrativa – Ordinanza Ingiunzione relativa al verbale nr. 09/2019 del 24/01/2019".

- Copia della ricevuta comprovante l'avvenuto pagamento deve pervenire alla Polizia Locale del Comune di Catenanuova (EN), via Firenze n.2 – 94010 Catenanuova (EN) o via Fax al nr. 0935.78144 o tramite E-mail all'indirizzo: [poliziamunicipale@comune.catenanuova.en.it](mailto:poliziamunicipale@comune.catenanuova.en.it).

- Avverso la presente Ordinanza – Ingiunzione di pagamento è ammessa opposizione avanti al Giudice di Pace di Centuripe (EN), competente per territorio, ai sensi e con le modalità di cui all'art.22 della L. 689/81, da presentarsi **entro 30 giorni dalla notifica del presente atto.**

- Decorso inutilmente il termine fissato per il pagamento, qualora non sia stata proposta opposizione ai sensi dell'art.22 della L. 689/81, si procederà alla riscossione coattiva di tutte le somme dovute, secondo quanto disposto dall'art.27 della Legge 24 novembre 1981,n.689.

- Demanda all'Ufficio Notifiche la notifica del presente atto.

DALLA RESIDENZA MUNICIPALE, li

IL SINDACO

Dott. Carmelo Giancarlo Scravaglieri

